

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 20/9/2016

**Oggetto:** Concorso per il reclutamento di 403 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate – Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, del 20 settembre 2016, n. 9846.

Con sentenza n. 9846/2016, depositata il 20 settembre 2016, la Sezione III del T.A.R. Lazio – Roma ha accolto il ricorso proposto da Dirpubblica sul bando di concorso per titoli ed esami indetto dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2014 per il reclutamento di 403 dirigenti.

In particolare, il Tribunale, respinta l’eccezione relativa al difetto di legittimazione a ricorrere del sindacato, ripetutamente ed infondatamente sollevata dall’Agenzia, ha ritenuto illegittimo il bando di concorso nella parte concernente l’individuazione dei titoli valutabili e del punteggio agli stessi attribuibile, per violazione dell’art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. n. 272/2004, il quale demanda tale compito ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad oggi non ancora adottato, così come già aveva rilevato il Consiglio di Stato in sede cautelare con ordinanza del 20 ottobre 2014, n. 4811.

Non solo. Il Tribunale ha anche ritenuto illegittimo il bando per aver ampliato la riserva dei posti per gli interni nella misura del 50% dei posti messi a concorso, per violazione dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 272/2004, nonché per la mancata previsione della riserva del 50% dei posti disponibili al corso-concorso selettivo di formazione della S.N.A., in violazione dell’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 70/2013.

Più in generale, il giudice amministrativo, facendo proprie le censure proposte in sede di ricorso, ha ribadito che «l’attribuzione al Ministro dell’Economia e delle Finanze della possibilità di adottare un decreto al fine di stabilire “modalità, anche speciali, di reclutamento” senza prevedere ulteriori criteri orientativi, non può essere inteso quale attribuzione anche della possibilità di introdurre deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza mediante strumenti regolamentari o amministrativi, in ragione della riserva relativa di legge, stante l’assenza di criteri sufficientemente determinati, volti ad orientare l’esercizio del potere di deroga. Nell’ambito di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, quindi, non è possibile introdurre procedure concorsuali speciali che contengano deroghe, non autorizzate, alla disciplina di riferimento dettata, con riguardo all’accesso alla qualifica dirigenziale, dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.P.R. n. 272/2004».

Poiché, con la sentenza in commento, il bando di concorso è stato annullato «nei limiti di cui in motivazione», potrebbe ritenersi che il concorso possa essere proseguito emendando il bando della fase relativa alla valutazione dei titoli, riducendo il numero dei posti disponibili da mettere a concorso, riservando gli altri posti al corso-concorso S.N.A., e, quindi, riducendo la riserva per gli interni sui posti così messi a concorso.

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Tuttavia, occorre considerare che una simile opzione risulterebbe in contrasto con il principio del *favor participationis*, poiché molti potenziali candidati potrebbero non aver presentato la domanda di partecipazione in considerazione del particolare valore assunto, nell'ambito della procedura concorsuale, dalla valutazione dei titoli, questi ultimi individuati in maniera tale da favorire i funzionari dell'Agenzia delle Entrate ai quali, in passato, erano stati conferiti incarichi dirigenziali illegittimi e dichiarati decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

Cosicché, l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui ritenesse di proseguire il concorso *de quo*, sarebbe costretta a riaprire i termini per proporre le domande di partecipazione.

Peraltro, una simile ipotesi si porrebbe in contrasto con l'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, il quale "autorizzava" (ma, deve ritenersi, obbligava) le Agenzie fiscali ad annullare i concorsi già banditi e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto, autorizzandole a bandire nuovi concorsi per il reclutamento di dirigenti, per lo stesso numero di posti, sulla base di un decreto ministeriale (ad oggi mai adottato) che, questa volta, non avrebbe dovuto individuare "speciali modalità di reclutamento" (secondo la controversa espressione contenuta nelle norme previgenti) ma avrebbe dovuto individuare modalità di selezione rispettose della disciplina ordinaria e generale di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

Per completezza di informazione, appare opportuno aggiungere che il giorno 6 ottobre 2016, si discuterà al Consiglio di Stato l'appello cautelare proposto da Dirpubblica sugli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate ha "riesumato" il concorso speciale per titoli e colloquio, sul quale lo stesso Consiglio di Stato si era pronunciato, rigettando l'appello dell'Agenzia, con sentenza del 6 ottobre 2015, n. 4641.

Com'è noto, l'Agenzia, nel nominare la Commissione esaminatrice, ha emendato il bando dei titoli illegittimi, già all'epoca costituiti dagli incarichi dirigenziali dichiarati decaduti a seguito della pronuncia d'incostituzionalità, proseguendo il concorso incaricando la predetta Commissione di valutare gli altri titoli e di sottoporre i candidati ad un colloquio.

Ebbene, occorre rilevare che quest'ultimo concorso contiene un'ulteriore e decisiva deroga alla disciplina ordinaria e generale dei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, poiché, a differenza del concorso per il reclutamento di 403 dirigenti, che era un concorso per "titoli ed esami", il concorso speciale per il reclutamento di 175 dirigenti era stato bandito secondo la modalità "per titoli e... colloquio" (*sic*!).

Occorrerà, quindi, attendere l'esito dell'udienza in C.d.C. del 6 ottobre 2016 per ogni più opportuna riflessione e valutazione in ordine ai successivi sviluppi del complesso contenzioso.

In attesa, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici